

REGOLAMENTO
ATTIVITÀ ISTITUZIONALI DI VERIFICA DI IMPIANTI RESE DALL' ATS DI BERGAMO
NELL'INTERESSE DI COMMITTENTI ESTERNI PUBBLICI O PRIVATI, A PAGAMENTO E IN
REGIME DI NON ESCLUSIVITÀ.

(rif. dpr n. 162/1999 e smi - dpr n. 462/2001 e smi - d.lgs. n. 81/08 e smi)

Articolo 1 – OGGETTO

Il presente Regolamento disciplina l'affidamento all'ATS di Bergamo e l'espletamento da parte della stessa, dell'incarico di esecuzione delle verifiche periodiche e/o straordinarie che, ai sensi di legge, possono essere rese a pagamento a favore di terzi (pubblici o privati) dalle aziende sanitarie locali del SSN o da organismi individuati dal Ministero delle attività produttive, con riferimento a:

- Impianti elevatori (ascensori, piattaforme elevatrici, montacarichi) - art. 13 D.P.R. n.162/1999 e smi *(allegato mod. 1)*;
- Attrezzature di sollevamento e attrezzature a pressione – art. 71, comma 11 del d.lgs. n. 81/2008 e al relativo allegato VII e smi. - d.m. 11/04/2011 e smi - *(allegati mod. 2 e 3)*;
- Impianti elettrici di messa a terra, dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche e impianti elettrici installati nei luoghi con pericolo di esplosione - artt. 4 – 6 e 7 del D.P.R. n. 462/2001 e smi *(allegato mod. 4)*.

Articolo 2 - MODALITÀ DI RICHIESTA, DI CONFERIMENTO DELL'INCARICO E DI PERFEZIONAMENTO DEL CONTRATTO

Per il conferimento ad ATS di Bergamo degli incarichi all'espletamento delle verifiche di legge dei propri impianti, il Titolare dell'obbligo o suo delegato, deve inoltrare in tempo utile (di norma almeno 60 giorni prima della data prevista per l'effettuazione della/e verifica/che oggetto d'incarico) istanza scritta all'ATS di Bergamo – Dipartimento di Igiene e Prevenzione - UOC Prevenzione e Sicurezza Ambienti di Lavoro da trasmettersi all'indirizzo pec: protocollo@pec.ats-bg.it

E' cura del Committente integrare l'istanza, con dettagliata elencazione degli impianti contenente tutti i dati necessari alla loro identificazione/ubicazione nonché fornire tutte le indicazioni e garanzie necessarie a supportare ed assistere il verificatore nell'espletamento degli incarichi affidati, secondo le modalità previste dalla normativa vigente in materia.

Sull'accettazione degli incarichi sono chiamati a pronunciarsi, il Direttore del Dipartimento di Igiene e Prevenzione Sanitaria, in accordo e su parere del Direttore della UOC Prevenzione e Sicurezza Ambienti di Lavoro che, per le linee di attività "ascensori" e "apparecchi a pressione", si esprimerà sentito il Responsabile della UOS Impiantistica, in particolare per quanto riguarda:

- La verifica della sostenibilità dell'incarico tenuto conto delle specifiche ed esclusive esigenze ed interessi di natura istituzionale di ATS ed in particolare del DIPS e della UOC Prevenzione e Sicurezza Ambienti di Lavoro;
- La selezione degli incarichi, privilegiando impianti ubicati in luoghi pubblici o aperti al pubblico o comunque di maggiore rilevanza per la salute e la sicurezza pubblica.

S'intende conferita la responsabilità, anche ai sensi della L. n. 241/90 e smi:

- al Direttore del Dipartimento di Igiene e Prevenzione Sanitaria e al Direttore UOC Prevenzione e Sicurezza Ambienti di Lavoro, se committente pubblico, di attivare tramite gli uffici amministrativi aziendali dedicati, le necessarie fasi procedurali finalizzate, anche mediante piattaforma Sintel, alla stipula di convenzione o sottoscrizione di equivalente atto pattizio da parte del Direttore Generale;
- al Direttore UOC Prevenzione e Sicurezza Ambienti di Lavoro, se committente privato, di:
 - entro 30 gg dal ricevimento dell'istanza, concluderne il relativo procedimento con atto espresso a valenza contrattuale sottoscritto da entrambe le parti, per ATS di Bergamo dal Direttore del UOC Prevenzione e Sicurezza Ambienti di Lavoro, secondo la modulistica allegata costituente parte integrante e sostanziale del presente Regolamento (all. 1-2-3 e 4);
 - trasmettere al committente, entro 20 giorni dalla data di ricevimento della proposta d'incarico: richiesta di ulteriori dati o documenti integrativi o eventuale indisponibilità motivata all'accettazione dell'incarico;
 - predisporre e adottare, a fronte di motivate e gravi inadempienze del committente o sopraggiunte cause ostative di natura organizzativa, il provvedimento finalizzato alla rescissione di ATS dall'incarico;
 - garantire la corretta osservanza del presente regolamento da parte degli operatori coinvolti.

Articolo 3 – MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELL'INCARICO

L'esecuzione dell'incarico avverrà, secondo periodicità e modalità conformi alla legislazione vigente in materia, all'atto della verifica periodica/straordinaria oggetto d'incarico. Le attività di controllo periodico e

straordinario sono eseguite esclusivamente da dipendenti in possesso delle specifiche competenze e professionalità previste dalle vigenti norme in materia e assegnati al DIPPS ed, in particolare, alla UOC Prevenzione e Sicurezza Ambienti di Lavoro e all' UOS Impiantistica e Sicurezza sul Lavoro, all'uopo incaricati dal Direttore della UOC Prevenzione e Sicurezza Ambienti di Lavoro.

Al termine del controllo, il verificatore redige apposito verbale precisandone l'esito finale e ne rilascia copia al Committente che deve conservarla nei termini di legge per le successive verifiche periodiche e/o straordinaria e a disposizione degli organi di vigilanza.

I verbali di verifica verranno registrati e numerati a cura del verificatore nel sistema gestionale aziendale informatizzato delle attività di controllo (AVELCO) nei tempi e nei modi previsti dalle specifiche procedure e istruzioni operative del sistema qualità dipartimentale.

Articolo 4 - DURATA DELL'INCARICO

L'incarico avrà efficacia a far data dall'avvenuta sottoscrizione dell'accordo contrattuale da parte di entrambi i contraenti ed avrà validità, salvo diversa scadenza indicata dal committente:

- per le sole verifiche di impianti elevatori (*ascensori, piattaforme elevatrici, montacarichi – rif. allegato mod. 1*): quadriennale;
- per le attrezzature di sollevamento e a pressione (*allegati mod. 2 e 3*) e gli impianti elettrici di messa a terra, dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche e impianti elettrici installati nei luoghi con pericolo di esplosione (*allegato mod. 4*): per l'espletamento delle sole prestazioni oggetto dello stesso.

Non è ammesso il rinnovo tacito dell'incarico, pertanto, qualora il committente intendesse procedere in tal senso, dovrà manifestarne formalmente la volontà secondo le modalità disciplinate all'art. 2 del presente regolamento, almeno 60 giorni prima:

- della scadenza pluriennale, per le sole verifiche di impianti elevatori;
- della verifica periodica successiva, nel caso di incarichi "a prestazione".

Alla scadenza dell'incarico, ricade sotto la totale ed esclusiva responsabilità del Committente provvedere, ai sensi di legge, ad un nuovo conferimento.

Per quanto riguarda i contratti a valenza pluriennale, il mancato pagamento o il ritardo del pagamento costituisce causa di recesso da parte di ATS, così come indicato al seguente articolo 5, con la conseguente mancata effettuazione da parte ATS della verifica periodica successiva.

Articolo 5 – CONDIZIONI ECONOMICHE

Come stabilito dalle norme di riferimento, le prestazioni oggetto del presente regolamento, sono onerose e soggette agli specifici tariffari regionali e ministeriali applicati dall'ATS di Bergamo e vigenti alla data della verifica come risultante dal relativo verbale prodotto dal verificatore ATS.

Il pagamento delle prestazioni oggetto dell'incarico dovrà avvenire a cura del Committente entro 30 gg, dal ricevimento di regolare scrittura contabile generata dal sistema digitale di fatturazione aziendale (Dolphin).

In caso di mancato pagamento nei termini di cui sopra si procederà a carico del committente ai fini della riscossione del credito.

A fronte del mancato rispetto delle condizioni di cui sopra, su motivata richiesta del Direttore del Dipartimento di Igiene e Prevenzione Sanitaria in accordo e su parere del Direttore della UOC Prevenzione e Sicurezza Ambienti di Lavoro, l'ATS si riserva di recedere unilateralmente e con effetto immediato il rapporto con il Committente.

Articolo 6 – DISPOSIZIONI FINALI

Con riferimento agli incarichi relativi alle verifiche periodiche degli Impianti elevatori (ascensori, piattaforme elevatrici, montacarichi) ancora in essere, in quanto rinnovati tacitamente, con decorrenza dal 1° gennaio 2019, 90 giorni prima della/e verifica/che oggetto degli stessi, con nota a firma del Direttore del Dipartimento di Igiene e Prevenzione Sanitaria, se pubblici, o del Direttore della UOC Prevenzione e Sicurezza Ambienti di Lavoro, se privati, verrà comunicata al Committente la rescissione di ATS dall'incarico in essere e la necessità di formalizzarne il rinnovo a valenza quadriennale, nei termini e secondo modalità di cui all'art. 2 del presente regolamento.

Le prestazioni oggetto del presente Regolamento saranno rese dai dipendenti dell'ATS esclusivamente nell'ambito delle attività istituzionali.

Articolo 7 – ABROGAZIONI

A decorrere dalla data di adozione del presente regolamento, s'intendono abrogate altre discipline aziendali già vigenti in materia (*da ultimo adottata con deliberazione n. 836/2012 modifica provvedimento n. 1424 del 13/09/2000 avente ad oggetto: "Verifica periodica, ai sensi del D.P.R. n. 162 del 30.04.1999 degli ascensori da parte di Ingegneri; autorizzazione quale attività professionale richiesta a pagamento da terzi, ai sensi dell'art. 62 C.C.N.L. dirigenza tecnico-professionale amministrativa dell'08/06/2000"*).